

A TUTTI I CLIENTI  
- LORO SEDI -Circolare n. 4/18  
Legnago, 19.03.2018**SCADENZIARIO ADEMPIMENTI IVA 2018**

I titolari di partita IVA (salvo poche esclusioni) nel corso 2018 dovranno adempiere ai seguenti obblighi in ambito IVA:

- **comunicazione liquidazioni periodiche IVA 2018** entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre;
- **comunicazione IVA fatture 2018**: invio dati entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre. Dal 2018, per effetto del nuovo decreto collegato alla Legge di bilancio, la **cadenza è anche semestrale per opzione**.

Si riassumono di seguito le principali scadenze in ambito IVA del 2018.

<b>6 aprile 2018</b>	Spesometro II semestre 2017
<b>30 aprile 2018</b>	Dichiarazione annuale IVA 2018 relativa al periodo di imposta 2017
<b>31 maggio 2018</b>	Comunicazione liquidazioni IVA I trimestre 2018
<b>31 maggio 2018</b>	Spesometro I trimestre 2018 (per chi invia su base trimestrale)
<b>17 settembre 2018</b> (il 16 è domenica)	Comunicazione liquidazioni IVA II trimestre 2018
<b>1° ottobre 2018</b> (il 30 è domenica)	Spesometro I semestre 2018 (per chi opta per l'invio su base semestrale)
	Spesometro II trimestre 2018 (per chi invia su base trimestrale)
<b>30 novembre 2018</b>	Spesometro III trimestre 2018 (per chi invia su base trimestrale)
	Comunicazione liquidazioni IVA III trimestre 2018
<b>27 dicembre 2018</b>	Versamento acconto IVA 2018

I Sig.ri Clienti che non affidano al Ns. Studio la contabilità, sono pregati di contattare senza indugio il proprio consulente/programmatore inerente il programma gestionale per concordare le modalità di predisposizione dei file necessari per il corretto assolvimento dello spesometro e della comunicazione delle liquidazioni IVA.

Vi ricordiamo che **il file va preparato** direttamente dal Vs. programma di contabilità e **poi inoltrato allo Studio entro e non oltre dieci giorni dalla scadenza dell'adempimento**.

Per coloro che avessero difficoltà nella predisposizione dei file possono rivolgersi al Ns. Studio comunicandocelo immediatamente.

Provvederemo autonomamente alla predisposizione ed all'invio dei file per i Sig.ri Clienti che affidano al Ns. Studio la tenuta della contabilità.

## COMUNICAZIONE DATI FATTURE EMESSE E RICEVUTE C.D. NUOVO SPESOMETRO SCADENZA INVIO 6 APRILE 2018

### Soggetti obbligati alla comunicazione

Si ricorda che tale adempimento, denominato anche come “nuovo spesometro”, riguarda obbligatoriamente tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA.

Sono esonerati solamente i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario, i contribuenti c.d. “minimi”, i titolari di partita IVA che hanno aderito alla fatturazione elettronica, lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico nell’ambito delle attività istituzionali.

### Termini di presentazione

Con decorrenza dal 1° gennaio 2017 è stata introdotta la Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute con cadenza trimestrale (in sostituzione dell’adempimento in precedenza con cadenza annuale), da inviare entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Per il primo anno di applicazione delle nuove disposizioni la comunicazione è semestrale ed è da **inviare** il primo semestre entro il 28 settembre ed il **secondo semestre entro il 6 aprile 2018**.

Con l’art. 1-ter del D.L. n. 148/2017, convertito con modifiche dalla L. n. 172/2017, è stata data facoltà ai contribuenti di trasmettere i dati con cadenza semestrale.

La legge di bilancio 2018 ha abrogato lo spesometro con decorrenza dal 1° gennaio 2019.

### Modalità operative

In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.

I dati, inviati in **forma analitica** secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, comprendono:

- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento;
- la data di registrazione (per le sole fatture ricevute e le relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Con l’art. 1-ter del D.L. n. 148/2017, convertito con modifiche dalla L. n. 172/2017, è stata data facoltà ai contribuenti di trasmettere i dati con cadenza semestrale e di limitare i dati da inviare ai seguenti (**forma light**):

- partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni, ovvero codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni;
- data e numero della fattura;
- base imponibile, aliquota applicata e imposta nonché tipologia dell’operazione ai fini dell’IVA nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura.

Il provvedimento 5 febbraio 2018 apporta modifiche alle specifiche tecniche dei provvedimenti precedentemente emanati. In particolare per le fatture di importo inferiore a 300 euro (importo da intendersi comprensivo di IVA) registrate cumulativamente viene data facoltà ai contribuenti di trasmettere i dati del documento riepilogativo.

Restano escluse dall'obbligo comunicativo le operazioni già monitorate dall'Amministrazione finanziaria.

La trasmissione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute è effettuata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite uno dei soggetti incaricati. I soggetti incaricati della trasmissione telematica rilasciano al contribuente copia del Modello trasmesso e della ricevuta, che ne attesta l'avvenuto ricevimento da parte dell'Agenzia delle entrate e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

### **Spesometro primo semestre 2017 senza sanzioni**

Con riguardo alla comunicazione dei dati delle fatture (emesse e ricevute) del primo semestre 2017, è stato deciso di disapplicare le sanzioni nei confronti dei soggetti passivi IVA per l'eventuale errata trasmissione dei dati, a condizione che la comunicazione venga effettuata correttamente entro il 6 aprile 2018.

### **Sanzioni**

All'omissione o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute si applica la sanzione amministrativa di euro 2,00 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000,00 per ciascun trimestre.

Le sanzioni per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute non si applicano relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 6 aprile 2018.

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500,00, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

È consentito l'invio di una comunicazione con cui integrare o rettificare quella trasmessa anche oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento, al fine di ravvedere l'omesso o errato adempimento comunicativo.

I Sig.ri Clienti che non affidano al Ns. Studio la contabilità, sono pregati di contattare senza indugio il proprio consulente/programmatore inerente il programma gestionale per concordare le modalità di predisposizione del file necessario per il corretto assolvimento dell'adempimento.

Vi ricordiamo che **il file va preparato** direttamente dal Vs. programma di contabilità e **poi inoltrato allo Studio entro e non oltre il giorno 26 marzo p.v.**

Per coloro che avessero difficoltà nella predisposizione del file possono rivolgersi al Ns. Studio comunicandocelo immediatamente.

Provvederemo autonomamente alla predisposizione ed all'invio del file per i Sig.ri Clienti che affidano al Ns. Studio la tenuta della contabilità.

## SCADENZIARIO MARZO – APRILE 2017

GIORNO	SCADENZA
26 marzo 2018 (il 25 è festivo)	Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile
31 marzo 2018	Termine ultimo per l'approvazione della bozza di bilancio chiuso il 31.12.2017 da parte del C.d.A.
3 aprile 2018  (il 31 è sabato e l'1 e il 2 aprile festivi)	Modello per la comunicazione della variazione dei dati rilevanti da parte di enti associativi (EAS) Consegna ai lavoratori dipendenti, pensionati e percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente delle certificazioni uniche (CU) Consegna da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni uniche (CU) relative ai compensi corrisposti ed alle ritenute d'acconto operate nel 2017
<b>6 aprile 2018</b>	<b>Spesometro – Comunicazione dati fatture emesse e ricevute II semestre 2017</b>
16 aprile 2018	Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili Versamento delle ritenute sui redditi di lav. Autonomi, dipendenti e su provvigioni Versamento contributi INPS per collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori dipendenti
26 aprile 2018 (il 25 è festivo)	Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile/trimestrale
30 aprile 2018	<b>Invio dichiarazione annuale IVA 2018 relativa al periodo d'imposta 2017</b> Versamento imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti informatici fiscalmente rilevanti Termine per l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2017 da parte dell'assemblea dei soci delle società di capitali

Le circolari precedenti possono essere consultate sul Ns. sito al seguente link:  
<http://www.studioventurato.it/circolari.htm>

**CORDIALI SALUTI**

**STUDIO VENTURATO**

Il presente documento ha esclusivamente fini informativi. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa sulla base delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a disposizione del lettore per ogni approfondimento o parere.